



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nelle camere di consiglio in data 8 e 21 aprile 2026 composte dai magistrati:

Maria Rachele Anita ARONICA	Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	Consigliere
Emanuele TRINGALI	Consigliere
Pietro Ivan MARAVIGNA	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario – relatore
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Francesca LEOTTA	Referendario
Marina SEGRE	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTA la richiesta del Comune di Gela (CL) prot. n. 22295 del 4 marzo 2026, inoltrata tramite p.e.c. e assunta in ingresso al prot. Cdc n. 1728 in pari data;

VISTE le ordinanze del Presidente della Sezione di controllo n. 40 del 31 marzo 2026 e n. 44 del 15 aprile 2026 di convocazione della camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con la nota descritta in epigrafe, il Sindaco del Comune di Gela, premesso lo stato di ente in dissesto (deliberazione consiliare n. 199 del 13 novembre 2023), informa in merito alla circostanza che l'ultimo bilancio di previsione approvato è risalente al triennio 2021/2023 (deliberazione consiliare n. 149 del 4 agosto 2021) e che sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2022/2024 - adottata solo in tempi recenti (deliberazione consiliare n. 145 del 3 dicembre 2025) - è pendente l'istruttoria presso il competente Ministero dell'Interno, ai fini dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 261 del TUEL. In punto di fatto, espone la situazione di degrado del demanio stradale e la conseguente situazione di pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità fisica degli utenti, nonché l'aggravamento degli oneri a carico delle casse comunali sia per il contenzioso in tema di responsabilità civile per danni da insidie stradali sia per il maggior costo scaturente da interventi di manutenzione tardivi e discontinui.

Indica, altresì, il quadro normativo disciplinante i fondamentali obblighi incombenti sugli enti proprietari delle strade in ordine alla loro conservazione (specialmente, art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, *Codice della Strada*; art. 2051 c.c.; artt. 28 e 39, allegato F, legge 20 marzo 1865, n. 2248).

Richiama, ancora, la normativa regionale in materia di impiego dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 31 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2) e per l'attività estrattiva in quelli situati nel sottofondo marino antistante alcuni comuni costieri (tra cui è espressamente contemplato il Comune di Gela; art. 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1).

Descrive, infine, le qualità tecniche intrinseche del c.d. *asfalto ecologico*, prodotto da materiali riciclati e con tecnologie avanzate, da impiegarsi – quale materiale alternativo alle tradizionali pavimentazioni bituminose derivanti dal petrolio – allo scopo della riduzione dell'impatto ambientale e dell'incremento della "vita utile" della pavimentazione stradale. Premesse tutte le richiamate circostanze, è richiesto l'ausilio consultivo di questa Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine ai seguenti due quesiti:

1. *«Il Comune – stante la recente normativa regionale in tema di Royalties, che, peraltro, non pone restrizioni specifiche per i Comuni in dissesto finanziario – può o meno impiegare, da subito, le succitate risorse per finanziare gli interventi di messa in sicurezza sia dei marciapiedi sia delle strade urbane, utilizzando, in questo ultimo caso, per il manto stradale il c.d. "Asfalto ecologico"?».*

2. *«Il ricorso di un Comune alle Royalties per finanziare la spesa di rifacimento e di messa in sicurezza dei marciapiedi e del manto stradale attraverso l'utilizzo, in questo ultimo caso, dell'Asfalto ecologico – tenuto conto dei benefici significativi che il succitato materiale comporta in termini ambientali oltre che in termini economici in premessa descritti – è o meno compatibile con la ratio sottesa alla vigente normativa sulle Royalties?».*

Considerato in

DIRITTO

1. Premessa.

Occorre muovere alcune sintetiche precisazioni in via preliminare.

La presente istanza di parere, espressamente proposta a norma dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, succede, in via temporale, all'entrata in vigore – a decorrere dal 22

gennaio 2026 – della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *Modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*, il cui art. 2, rubricato *Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*, nel suo secondo periodo perimetra – come da orientamento espresso da questa Sezione di controllo (cfr. SRC, Sicilia, del. n. 12/2026/PAR) – una nuova funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo.

Pur non innovando rispetto all’elencazione dei soggetti legittimati alla richiesta di parere (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), tuttavia, la disposizione introdotta dalla novella legislativa:

- connota la funzione consultiva in rapporto ad ambiti ulteriori e specifici, in quanto essa è estesa a questioni giuridiche in materia di contabilità pubblica connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), applicabili anche a fattispecie concrete di valore complessivo non inferiore a un milione di euro;

- è basata su determinati presupposti legittimanti, richiedendosi l’estraneità della fattispecie introdotta attraverso l’istanza di parere al perimetro degli «atti soggetti al controllo preventivo di legittimità» e dei «fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre»;

- individua, nel suo secondo comma, un percorso procedurale cadenzato nei tempi («[i] pareri sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta») e caratterizzato sul piano degli effetti («[i]n caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l’amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione»).

Tale funzione si aggiunge, senza sostituirsi, a quella già oggetto di disciplina nell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, disposizione da ritenersi non abrogata secondo i criteri ermeneutici fissati dall’art. 15 delle preleggi, né per incompatibilità rispetto alla disciplina sopravvenuta, né perché la disciplina dell’intera materia afferente all’attività consultiva della Corte dei conti possa intendersi compiutamente ed esaustivamente ascritta alla nuova legge (in questi termini, SRC Lombardia, del. n. 101/2026/PAR).

Quella descritta costituisce opzione esegetica abbracciata, in termini sostanzialmente analoghi, anche da alcune Sezioni regionali di controllo (*cfr.* SRC Umbria, del. n. 17/2026/PAR e SRC Veneto, del. n. 42/2026/PAR).

2. Sui requisiti di ammissibilità.

Tutto ciò considerato in premessa, occorre scrutinare la sussistenza delle **condizioni di ammissibilità** per l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2.1. Con riguardo al **profilo soggettivo** dell'organo richiedente il parere, il Collegio richiama, in linea generale, la costante esegesi di questa magistratura contabile circa l'affermazione del carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati (c.d. "*legittimazione soggettiva esterna*"), riprodotta nel contenuto dispositivo della citata norma (Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane), e dell'organo cui riconoscere il potere di rappresentanza dell'Ente (c.d. "*legittimazione soggettiva interna*"), come ribadito in più occasioni in sede nomofilattica (*ex plurimis*, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 13/SEZAUT/2007).

Nel caso di specie, la richiesta è ammissibile in quanto formulata dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante del Comune istante, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUEL (Sezione delle Autonomie, *Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva* deliberati nell'Adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati, tra gli altri, con deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009).

2.2. Per gli aspetti concernenti il **profilo oggettivo**, il Collegio ritiene che il quesito in esame investa uno degli ambiti compresi nel perimetro della nozione di *contabilità pubblica* (secondo gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010), in quanto l'attivazione della funzione è stata sollecitata in ordine alla materia della gestione finanziaria durante la procedura di risanamento dell'ente locale in condizioni di dissesto, con riferimento al tema della capacità di spesa concernente, in particolare, la realizzazione di interventi sul demanio stradale e l'impiego, con finalità di copertura, di risorse finanziarie aventi peculiare natura e specifica destinazione in base alla normativa regionale (c.d. *royalties*).

2.2.1. Occorre rammentare che, per orientamento consolidato, la funzione consultiva della Corte dei conti è tesa a orientare la scelta dell'ente verso comportamenti conformi a norme giuridiche, attraverso un'attività di interpretazione della normativa contabile e finanziaria

degli enti pubblici guidata da canoni di generalità e astrattezza, senza che l'istanza di parere possa travalicare in una richiesta di compartecipazione dell'organo magistratuale di controllo alle specifiche scelte gestionali da adottare né nell'espressione di assenso successivo circa specifici atti già posti in essere, in quanto ricadenti nell'esclusiva sfera di competenza gestionale e amministrativa dell'ente medesimo (ambiti coperti da "*riserva di amministrazione*").

Pertanto, quale imprescindibile premessa alla trattazione dei temi sottoposti all'attenzione, preme fin da subito **rimarcare** che la Sezione baserà la propria attività di esegesi esclusivamente sul contesto normativo di riferimento – ossia, sulle disposizioni di legge concernenti l'ordinamento finanziario e contabile dell'ente locale in condizioni di dissesto e su quelle pertinenti all'utilizzo delle descritte entrate –, non potendo la funzione consultiva, esercitata dalla magistratura contabile in tale sede, estendersi anche alle scelte concrete dell'azione amministrativa che involgono opzioni di natura discrezionale e tecnica, quali la scelta di specifici prodotti da costruzione nella realizzazione di lavori sull'infrastruttura stradale.

Sul punto si tornerà nel prosieguo.

L'attività consultiva, infine, non può rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri organi, né determinare dirette o eventuali commistioni con le altre funzioni di controllo o giurisdizionali intestate alla Corte dei conti, né, infine, interferire con procedimenti giurisdizionali civili, penali o amministrativi in corso o potenziali.

Considerata l'apparente ricorrenza dei presupposti in questione, la presente richiesta soddisfa anche gli enunciati ulteriori requisiti di ammissibilità a carattere oggettivo, con l'**avvertenza** che tali considerazioni muovono dalla rappresentazione fattuale e giuridica fornita dal medesimo soggetto istante, cui deve eventualmente essere ascritta la responsabilità di aver omesso, consapevolmente o meno, circostanze idonee a escludere l'esistenza delle condizioni generali legittimanti l'attivazione della funzione consultiva della Corte dei conti (in tal senso, si richiamano gli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, c.g.c., per i quali, in tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, la valutazione circa la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo è posta in relazione al ricorrere dei presupposti generali per il rilascio dei pareri).

3. *Sul merito.*

3.1. Quanto al **merito** della questione prospettata con il **primo quesito**, il richiedente interroga questa Sezione di controllo circa la possibilità dell'**ente in dissesto finanziario** di

impiegare **da subito** le entrate denominate *royalties*, al fine di sostenere interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane destinate alla circolazione di veicoli e delle sedi riservate alla percorrenza dei pedoni, con utilizzo di c.d. *asfalto ecologico*.

La trattazione della fattispecie richiede, invero, di dover **scorporare concettualmente**, dal quesito in commento, **tre distinte questioni esegetiche a carattere generale**:

a) il perimetro della gestione finanziaria consentita ad un ente in dissesto qualora l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (nel prosieguo, "BSR") sia in istruttoria presso il competente Ministero e, contestualmente, manchi il bilancio di previsione relativo al triennio finanziario corrente che includa l'esercizio in corso di gestione;

b) se, vertendo nella situazione descritta nella lett. *a*, l'ente in dissesto possa effettuare spese per interventi sul demanio stradale a fini di tutela della sicurezza nella circolazione veicolare e dell'incolumità degli utenti;

c) se la situazione di dissesto precluda l'impiego di c.d. *royalties*.

3.1.1. In relazione alla questione **sub a**, deve riscontrarsi la peculiare situazione – descritta nelle stesse premesse del parere in punto di fatto – in cui versa l'ente in dissesto che, pendente il procedimento per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 del TUEL, manchi, contestualmente, del bilancio di previsione relativo al triennio finanziario corrente che includa l'esercizio in corso di gestione.

Il tema sottoposto all'attenzione, infatti, presuppone dover stabilire quali spese, in linea generale, un ente possa effettuare «**da subito**» in siffatto frangente, tenuto conto dell'espressione testuale presente nell'istanza («[...] può o meno impiegare, *da subito* [...]?»).

3.1.2. Nel caso dell'**ente in situazione di dissesto** occorre in **primo luogo** considerare che, quale effetto naturale della dichiarazione approvata dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del TUEL consegue **la sospensione dei termini per l'approvazione del bilancio sino all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di BSR** di cui all'art. 261 del TUEL.

In **secondo luogo**, ai sensi dell'art. 246, comma 4, del TUEL, se è già stato validamente deliberato il bilancio di previsione anche per l'anno nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, quest'ultima potrà essere validamente adottata e il bilancio approvato potrà esplicitare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, con la precisazione che si intendono «operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5» (oggi il riferimento normativo deve intendersi trasferito sul contenuto

prescrittivo dell'odierno art. 188, comma 1-*quater* del TUEL: «Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi»).

Ove sia stato già **approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo**, il consiglio provvede alla **revoca** dello stesso (art. 246, comma 4, del TUEL).

Infine, nella **fase transitoria** che muove **dalla data di deliberazione del dissesto finanziario a quella di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato** (con la procedura di cui all'art. 261 TUEL), ai fini della capacità di spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la gestione finanziaria è basata sui presupposti autorizzativi fissati dall'**art. 250 del TUEL**, rubricato *Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento*.

In particolare:

- ai sensi del **comma 1**, l'ente provvede alla gestione della spesa **nei limiti degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso e, comunque, delle risorse accertate, evitando di aggravare la propria posizione debitoria**, e, se ha già deliberato sull'ipotesi di BSR, è **tenuto alla coerenza rispetto alle azioni di risanamento approntate all'interno di quest'ultimo** («[...] l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso»);
- ai sensi del **comma 2**, ove occorra effettuare spese disposte dalla legge o relative ai servizi locali indispensabili e manchino del tutto oppure siano insufficienti gli importi degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato, è necessaria una deliberazione del consiglio comunale – o della giunta da sottoporre a ratifica successiva di quest'ultimo – che autorizzi la spesa e determini le fonti di finanziamento, ai fini delle successive determinazioni amministrative circa

l'assunzione degli impegni («Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.

Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere»).

In definitiva, considerato il quadro normativo sopra descritto, nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di BSR ai sensi dell'art. 261 del TUEL e nel rispetto dell'esigenza di operare secondo principi di buona amministrazione al fine di evitare l'aggravamento della propria posizione debitoria, **la cornice di riferimento entro cui il legislatore autorizza la gestione finanziaria dell'ente in dissesto è sempre definita dall'ultimo bilancio, nell'ambito del cui triennio sia contemplato l'esercizio in corso di gestione.**

Nell'eventualità in cui l'ente **abbia anche deliberato l'ipotesi di BSR** e non si sia concluso l'iter volto all'approvazione ministeriale descritto dall'art. 261 del TUEL, nella prosecuzione dell'attività amministrativa e della conseguente gestione finanziaria, **esso è tenuto a mantenere coerenza rispetto alle azioni di risanamento già decise.**

Infine, *per le sole spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili*, ai fini della valida assunzione della procedura di spesa, la mancanza o l'insufficienza degli stanziamenti del bilancio vigente può essere superata da una specifica deliberazione dell'organo consiliare (o della giunta purché sia adottata la successiva ratifica) idonea a motivare sulla quantificazione della spesa ritenuta necessaria e sulle risorse disponibili.

Occorre considerare che, ai fini dell'esegesi dell'art. 250 del TUEL, il **sintagma «ultimo bilancio approvato»**, contenuto all'interno dei commi 1 e 2, non potrebbe che essere letto in stretta connessione con i principi dell'armonizzazione contabile, ove si consideri che il precetto in questione è stato integrato nel 2014 allorquando, vigenti i termini fissati nella delega legislativa, il Governo pose disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 118 del 2011. In quella sede, fu ritenuto necessario intervenire anche sul testo dell'ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali, al fine di rendere maggiormente coerenti le disposizioni del TUEL alla nuova disciplina dell'armonizzazione contabile.

In conseguenza, il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 introdusse nel d.lgs. n. 118 del 2011 il Titolo VI (*Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale*) e al suo interno l'articolo 74 rubricato *Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali*, così operando anche la modifica dell'art. 250, comma 1 (con l'art. 1, comma 1, lettera aa). Mentre dapprima era previsto che «*l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato*», con la novella il periodo fu completato con l'inciso «*con riferimento all'esercizio in corso*».

3.1.3. Ciò considerato, si pone la questione su quali **presupposti sostanziali** possa poggiare la **gestione finanziaria dell'ente in dissesto in mancanza del bilancio di previsione «con riferimento all'esercizio in corso» e in pendenza dell'iter per l'approvazione dell'ipotesi di BSR.**

Come è noto, infatti, la scansione legislativa degli obbligatori adempimenti a carico degli organi istituzionali, volti al risanamento finanziario, è perimetrata entro un preciso orizzonte temporale cadenzato da termini perentori (peraltro, previsti a pena dello scioglimento dell'organo consiliare dall'art. 262 del TUEL, sul punto *cfr.* Corte costituzionale, sentenze n. 17 del 2026 e n. 91 del 2025) e in ogni caso, presuppone che si pervenga alla completa definizione dell'iter riguardante l'approvazione dell'ipotesi di BSR entro lo spirare dell'ultimo esercizio del bilancio triennale validamente vigente al momento della dichiarazione di dissesto.

Nonostante l'inerzia o il prolungato ritardo degli organi istituzionali circa l'approvazione dell'ipotesi di BSR nei termini perentori previsti dal legislatore, **l'assoluta carenza di documenti finanziari negli anni successivi al triennio dell'ultimo bilancio approvato non potrebbe, in ogni caso, determinare la definitiva interruzione della continuità dell'azione amministrativa volta ad assicurare le funzioni fondamentali di un ente che riveste una particolare posizione all'interno dell'ordinamento costituzionale** (art. 114, comma 1, Cost: «*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato*»; art. 118, comma 1, Cost: «*Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*»).

Pertanto, la fattispecie normativa che maggiormente si approssima alla situazione descritta è quella della *gestione provvisoria*, il cui **presupposto cardine** è la **mancanza del bilancio**

e la cui **fondamentale ratio** consiste nell'autorizzazione legislativa allo svolgimento delle funzioni indispensabili dell'ente in relazione a spese strettamente necessarie e previste per legge.

Si ricorda, infatti, che «[n]el corso della gestione provvisoria l'ente può assumere **solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente**. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente» (art. 163, comma 2, secondo periodo, del TUEL; cfr., altresì, d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, paragrafo 8 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

In tal caso, per le spese da realizzarsi in gestione provvisoria, l'ente prenderà a riferimento l'ultimo bilancio approvato, «*comunque nei limiti delle entrate accertate*» (art. 250, comma 1, TUEL).

Sotto il **profilo procedurale**, si rammenta la scansione degli adempimenti disciplinata dall'**art. 250, comma 2**, del TUEL, ove l'ultimo bilancio approvato difetti di stanziamenti di spesa oppure questi ultimi siano insufficienti.

3.1.4. Entro tale fondamentale cornice, dunque, si inserisce il tema *sub b)* del **primo quesito**, concernente la capacità dell'ente in dissesto di impegnare «*da subito*» spese per interventi sul demanio stradale a fini di tutela per la sicurezza della circolazione veicolare e dell'incolumità degli utenti, pendente l'iter descritto dall'art. 261 del TUEL (*supra*, § 3.1.).

Circa l'*an* della spesa occorre **rammentare**, in linea generale, i **limiti posti dall'ordinamento contabile alle obbligazioni da potersi assumere in gestione provvisoria** che, come già evidenziato, concernono solo quelle «*derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*» (art. 163, comma 2, del TUEL).

Per completezza, si rammenta che, sino al 2026 (a decorrere dal 2021), in relazione agli interventi previsti nell'ambito del PNRR, l'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, autorizza gli enti in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria a iscrivere in bilancio, mediante

apposita variazione, i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per gli investimenti, in deroga alle previsioni dell'articolo 163 del TUEL e dall'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 (*«Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR»*). Considerati, infatti, gli stringenti limiti alla spesa posti dall'art. 163 del TUEL all'effettuazione di spese diverse da quelle correnti, salvo – nel caso di esercizio provvisorio – i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (*«non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza»*), la ratio sottesa a tale ultima disposizione è evidentemente quella di evitare danni certi e gravi all'ente in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio, configurabili nella perdita del finanziamento per mancato rispetto del cronoprogramma previsto.

Ciò premesso circa l'attività finanziaria in *gestione provvisoria*, in risposta al quesito proposto occorre rilevare che **una spesa volta a preservare la sicurezza della circolazione veicolare e l'incolumità fisica degli utenti del demanio stradale non appare estranea al perimetro delle obbligazioni indispensabili, in ipotesi, a scongiurare che l'ente possa patire danni patrimoniali certi e gravi.**

Il ricorrere di circostanze idonee a compromettere la fruizione di un bene di uso pubblico secondo fondamentali condizioni di sicurezza, la cui custodia sia affidata per legge a un'amministrazione pubblica, espone quest'ultima al rischio di cause risarcitorie la cui entità può assumere una dimensione finanziaria particolarmente rilevante, così da integrare, in astratto, quei presupposti espressi dal citato art. 163 del TUEL (si consideri sul punto, peraltro, la copiosa giurisprudenza in tema di responsabilità oggettiva dell'ente pubblico per danni da insidie stradali, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sulla natura della responsabilità per danni da cose in custodia, si segnala il recente intervento nomofilattico del giudice di legittimità, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 20943 del 2022). D'altro canto, sebbene il legislatore non abbia affrontato espressamente la questione se il fine di scongiurare pregiudizi patrimoniali certi e gravi possa essere sostenuto da spese

correnti piuttosto che per investimento, si consideri che **esse, in ogni caso, non potrebbero essere più ampie di quelle consentite in esercizio provvisorio. Tali spese, dunque, dovrebbero essere confinate entro la nozione di «lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza»** (art. 163, comma 3, del TUEL).

Si rammenta, inoltre, che, ove ricorrano le condizioni per l'effettuazione della spesa in base alla disciplina della gestione provvisoria, l'ente in dissesto è comunque tenuto (*supra*, § 3.1.2.): **1.** all'applicazione di principi di buona amministrazione per non aggravare la propria posizione debitoria (art. 250, comma 1, secondo periodo, del TUEL); **2.** alla riduzione delle spese correnti ai fini del necessario risanamento finanziario (art. 259, comma 2, del TUEL); **3.** a perimetrare le spese in base alle risorse effettivamente disponibili, ponderando queste ultime anche in relazione a tutte le concorrenti ulteriori spese previste dalla legge e a carattere necessario e indispensabile (nei limiti di quelle consentite in gestione provvisoria). Occorre considerare, infatti, che impiegare il complesso delle autorizzazioni di spesa in un anno non compreso nel triennio appare operazione rischiosa ai fini del principio dell'equilibrio di bilancio – specialmente per un ente in dissesto privo dei principali ed aggiornati documenti di programmazione finanziaria – per le seguenti ragioni:

a) pur essendo in dissesto, l'ente continuerebbe a gestire spese di un esercizio passato che si basava su differenti equilibri. In molti enti, infatti, all'equilibrio di bilancio di parte corrente concorrono entrate da trasferimenti derivanti da altri livelli di governo (Stato e Regione siciliana) aventi importo mutevole, di anno in anno, e natura spesso non ricorrente;

b) a seguito dell'armonizzazione contabile, il bilancio è costruito tenuto conto di previsioni di entrata aventi il carattere della sufficiente certezza, in quanto le risorse finanziarie devono essere esigibili e riscuotibili in quel preciso esercizio.

3.1.5. Sulla base di tali presupposti sostanziali, l'individuazione delle condizioni legittimanti la spesa e i provvedimenti necessari per fare fronte all'esigenza di mantenimento delle condizioni di sicurezza del demanio stradale rientra nella piena responsabilità gestionale dell'ente, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione di questa magistratura contabile in ragione dell'ausiliarietà della funzione consultiva e della posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l'attività magistratuale. **Non potrà, pertanto, essere affrontata direttamente la questione circa la possibilità che gli interventi sulla pavimentazione stradale siano realizzati attraverso il c.d. asfalto ecologico.**

3.1.6. Con riferimento alla questione **sub c)** del **primo quesito** (*supra*, § 3.1.), ossia se il dissesto sia condizione preclusiva all'impiego di c.d. *royalties*, nel rinviare all'esame del secondo quesito la trattazione delle specifiche disposizioni della legislazione regionale in materia (art. 31 della l.r. n. 2 del 2023 e art. 21, comma 1, della l.r. n. 1 del 2024), può comunque già essere anticipata la conclusione che, dall'analisi degli enunciati normativi, non emergono divieti espressi in tal senso.

Pertanto, ai fini della gestione finanziaria dell'ente locale in dissesto deve farsi riferimento alla disciplina sopra descritta (§§ 3.1.2. e ss.).

Ad ogni modo, si osserva che, completato l'iter disciplinato dall'art. 261 del TUEL, con l'approvazione del BSR e, successivamente, anche dei bilanci di previsione nei termini previsti dalla legge, potranno considerarsi esauriti i limiti all'assunzione di obbligazioni in regime di gestione provvisoria.

3.2. In relazione al **secondo quesito**, l'ausilio interpretativo richiesto a questa Sezione di controllo concerne la possibilità di ascrivere alla normativa regionale in materia di c.d. *royalties*, richiamata nell'istanza di parere (art. 31 della l.r. n. 2 del 2023 e art. 21, comma 1, della l.r. n. 1 del 2024), le spese per interventi sul demanio stradale a fini di tutela per la sicurezza della circolazione veicolare e dell'incolumità degli utenti e, se del caso, attraverso l'impiego di asfalto ecologico per il rifacimento della pavimentazione stradale, in considerazione delle positive ricadute prodotte dal materiale di costruzione in termini di impatto ambientale.

Prima di soffermarsi sulle disposizioni in questione, non può che essere richiamata l'impossibilità che la funzione consultiva della magistratura contabile, caratterizzata da finalità ausiliaria, travalichi in una richiesta di compartecipazione alle specifiche scelte discrezionali e tecniche da adottare, in quanto ricadenti nell'esclusiva sfera di competenza gestionale e amministrativa dell'ente medesimo (*supra*, §§ 2.2.1. e 3.1.5.). Non potrà, pertanto, essere affrontata direttamente la questione circa la possibilità che gli interventi sulla pavimentazione stradale siano realizzati attraverso il c.d. *asfalto ecologico*.

3.2.1. La materia dell'impiego delle risorse finanziarie acquisite a titolo di c.d. *royalties* è attualmente oggetto di disciplina da parte del legislatore regionale attraverso due disposizioni (per i cui specifici enunciati si rinvia al prosieguo della trattazione).

La prima – l'art. 31 della l.r. n. 2 del 2023, rubricato *Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi* –, entrata in vigore dal 1° marzo 2023 (data della pubblicazione nella G.U.R.S., come previsto dall'art. 120 della

medesima legge), pone una disciplina dichiaratamente a carattere transitorio, adesso estesa sino al 31 dicembre 2026 (a seguito dell'intervenuto art. 21, comma 2, della l.r. n. 1 del 2024), rispetto alle previsioni di altra antecedente disposizione – l'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 – che, in quanto mai abrogata, è comunque destinata a produrre effetti circa «[i] limiti generali di utilizzo dei proventi spettanti ai comuni», sia per il passato (ossia sino alla data di entrata in vigore del citato art. 31) sia per il futuro (ossia dal 1° gennaio 2027).

La seconda – l'art. 21, comma 1, della l.r. n. 1 del 2024, rubricato *Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties* – è in vigore dal 20 gennaio 2024 (data della pubblicazione nella G.U.R.S., come previsto dall'art. 28 della medesima legge) e disciplina, a regime, la specifica fattispecie ivi contemplata (*infra*, § 3.2.5.).

3.2.2. Come esplicitato, la fattispecie de «[i] limiti generali di utilizzo dei proventi spettanti ai comuni» è regolata dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 nei termini a seguire: «*Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, nonché al cofinanziamento di progetti presentati da "start up" che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea, alla concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato*».

Questa Sezione, nell'esercizio della funzione di controllo finanziario disciplinata dall'art. 148-bis del TUEL e dell'art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha già

avuto modo di svolgere alcune considerazioni circa la *ratio* sottesa alla disposizione in esame in relazione alle fattispecie ricadenti nel suo ambito di applicazione sino al 2023 (cfr. SRC Sicilia, n. 92/2023/PRSP).

Occorre riprodurre a seguire le principali argomentazioni espresse dalla Sezione in ordine alle finalità ricavabili dal contenuto precettivo del citato art. 13, comma 4, che devono essere mantenute ferme anche in questa sede: «[D]a un punto di vista contabile, il legislatore regionale ha posto un vincolo, variamente declinato nel tempo, sulla destinazione delle risorse derivanti dalle royalties derivanti dalle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Infatti, **la concessione che sottende la riscossione di tali risorse determina uno sfruttamento di una risorsa naturale non rinnovabile e poco compatibile con la tutela ambientale e con impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori in cui insistono i giacimenti.**

L'impovertimento del territorio connesso all'estrazione di risorse dal sottosuolo non rinnovabili, secondo il legislatore regionale siciliano, deve essere compensato da un arricchimento in termini di infrastrutture, miglioramenti ambientali e/o sanitari o, più di recente, al fine di ridurre l'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale **poiché lo sfruttamento di risorse fossili, comunque inquinanti, deve essere controbilanciato da investimenti in materia ambientale tali da ridurre comunque gli effetti del consumo di idrocarburi.**

[...]

Il Collegio ritiene che non si può in astratto escludere che tra le misure "compensative" attribuite alle collettività incise dalle esternalità negative dell'attività di estrazione di idrocarburi possa rientrare ogni intervento migliorativo della qualità della vita, quale generico ristoro del sacrificio imposto ai cittadini dei comuni interessati da tali lecite attività, nonché è consapevole del fatto che potrebbe sostenersi una interpretazione in base alla quale il riferimento del legislatore regionale alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico potrebbe essere stato inserito solo per evitare la ripetizione dei termini "opere di", essendo per la verità non omogenee, dal punto di vista concettuale, le attività di manutenzione straordinaria da quelle di efficientamento energetico.

Tuttavia, la norma in esame ad avviso del Collegio è **formulata in senso restrittivo, se si considera l'elencazione delle attività a cui è possibile destinare i fondi vincolati in esame, in quanto, se il legislatore regionale avesse voluto prevedere l'ammissibilità di opere di manutenzione straordinaria non legate all'efficientamento energetico avrebbe utilizzato una terminologia di significato espansivo».**

Nel frangente temporale intercorrente tra il 1° marzo 2023 e il 31 dicembre 2026, si inserisce l'art. 31 della l.r. n. 2 del 2023 che disciplina la materia nel modo a seguire: «I limiti generali di utilizzo dei proventi spettanti ai comuni individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge

regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2027. **Sino a tale data**, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, **possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti** afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e **per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni**».

Nella citata pronuncia (del. n. 92/2023/PRSP), con argomentazioni che si ritiene di poter confermare anche in questa sede, è stato osservato dalla Sezione di controllo: «[D]a una prima lettura costituzionalmente orientata dell'art. 31 in esame, appare preferibile ritenere che il legislatore **intenda consentire**, dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2023/2025 e fino al 31.12.2023 (quindi, in sostanza, per il 2023), **un utilizzo più ampio di tali somme** anche per spese (di investimenti afferenti a interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni) evidentemente non consentite dal comma 4 dell'art. 13 più volte citato, come confermato anche dall'utilizzo delle parole << possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate...>>, espressione che si riferisce evidentemente al futuro utilizzo di tali risorse».

3.2.3. Premesso, pertanto, che la disposizione in commento autorizza attualmente i Comuni anche al **potenziamento e miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni**, è necessario tenere conto dell'inciso evocante l'esigenza che la destinazione delle risorse in questione avvenga comunque **in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge**.

Ai fini della soluzione del dubbio interpretativo posto dal Comune di Gela, occorre interrogarsi, dunque, se la legge cui dover fare riferimento quanto a *finalità e modalità* sia o meno la disposizione già disciplinante la materia in generale all'interno dell'ordinamento regionale, ossia, l'art. 13, comma 4, della l.r. n. 9 del 2013.

Appare ragionevole l'opzione interpretativa per la quale, muovendo dal rapporto – esistente tra le due disposizioni – di deroga (art. 31 della l.r. n. 2 del 2023) a norma generale (art. 13, comma 4, della l.r. n. 9 del 2013), il legislatore regionale, invero, abbia soltanto voluto ampliare l'ambito dei possibili impieghi all'interno di un determinato frangente temporale, senza comunque apportare modifiche alla disciplina dell'utilizzo delle risorse in

termini di *modalità* (si ricordi, infatti che, a norma del citato art. 13, i Comuni «*ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato*») ma soprattutto sotto il profilo dell'*armonia* con le *finalità*.

Quanto a tale ultimo aspetto, dunque, pare ricorrere la medesima *ratio* oggetto di interpretazione da parte di questa Sezione di controllo (citata del. n. 92/2023/PRSP), cosicché anche la disposizione transitoria non potrebbe che comportare l'utilizzo delle risorse a fini di miglioramento della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini del territorio e per il minor consumo di materiali e prodotti derivati da idrocarburi.

Peraltro, occorre considerare che l'esigenza della tutela ambientale è da sempre alla base della destinazione delle c.d. *royalties* anche nella legislazione statale di settore. Difatti, l'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (*Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*), nel disciplinare in favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, le aliquote del gettito per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi **estratti in terraferma**, prevede che essi «*destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni*».

Si osserva, pertanto, che la normativa di settore privilegia, quale finalità di impiego di tali specifiche entrate patrimoniali e per la parte destinata agli enti locali, la compensazione delle esternalità negative ambientali e lo sviluppo territoriale.

3.2.4. A fini di completezza, si osserva che, anche al di fuori della stretta materia delle c.d. *royalties*, un complesso omogeneo di fonti di natura primaria e secondaria è comunque volto alla disciplina della promozione dell'uso strategico dei contratti pubblici (e, dunque, delle risorse finanziarie pubbliche ad essi destinati) come strumento di politica economica e sociale per favorire l'innovazione tecnologica, la crescita sostenibile e la tutela dell'ambiente (c.d. *green public procurement*), specialmente con finalità di attuazione dell'ordinamento sovranazionale.

Senza pretesa di esaustività in proposito, si sofferma l'attenzione sulle seguenti fonti di disciplina:

- l'art. 1, comma 2, lett. f), della legge n. 78 del 2022, *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*, recante – tra i principi e i criteri direttivi – la «*previsione di **misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli***

*appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare **attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente***».

- l'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*, per il quale «[l]e stazioni appaltanti e gli enti concedenti **contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali** previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione **attraverso l'inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi** [...]»;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, datato 3 agosto 2023, recante *Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (edizione 2023)*;

- con particolare riferimento, infine, alle **infrastrutture stradali**, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, datato 5 agosto 2024, in tema di *Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)*. Quest'ultimo provvedimento, tra gli altri aspetti, pone indicazioni di carattere tecnico in merito all'efficienza funzionale e alla durata della pavimentazione stradale, quale generale approccio al conseguimento degli obbligatori obiettivi ambientali, soffermando l'attenzione anche sul tema dei prodotti da costruzione nel quadro degli investimenti ecosostenibili quali riconosciuti dalla c.d. *Tassonomia europea* come attività aventi minore impatto (cfr. Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 2020/852 del 18 giugno 2020, *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili*; Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021).

Ritornando all'esegesi dell'art. 31 della l.r. n. 2 del 2023, in definitiva, l'utilizzo delle risorse ivi contemplate «per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni» non potrebbe che essere **interpretato ed attuato in armonia anche del descritto contesto normativo di carattere generale**.

3.2.5. La **seconda disposizione** indicata nella richiesta di parere in tema di *royalties* – l'art. 21, comma 1, della l.r. n. 1 del 2024 – disciplina la materia nei termini a seguire: «*Al fine di indennizzare i comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall'anno 2024, la Regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell'aliquota*

prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento».

La disposizione in questione concerne specificamente le entrate derivanti dallo sfruttamento dei **giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale**, il cui gettito è destinato in favore degli enti locali costieri testualmente indicati (tra cui, il Comune di Gela). Essa, differentemente dalla prima già oggetto di trattazione, prevede - a regime - una generica destinazione delle risorse a spese di investimento, entro una soglia minima di valore (non inferiore al 50%) e senza restrizioni all'interno di uno specifico intervallo temporale.

Anche in questo caso, l'istanza di parere interroga la Sezione circa la possibilità di ascrivere alla *ratio* della medesima l'impiego di c.d. *royalties* per le spese di intervento sul demanio stradale.

Occorre considerare che, con riguardo alla fattispecie astratta in commento, il legislatore regionale non abbia posto limiti finalistici all'utilizzo delle risorse in questione, ma abbia soltanto individuato quali enti locali "compensare" per le esternalità negative derivanti dall'attività di sfruttamento della risorsa naturale inquinante.

Tale aspetto, peraltro, caratterizza anche la legislazione statale di settore, in quanto, diversamente dalle coltivazioni situate in terraferma (*supra*, § 3.2.3.), l'art. 22 della citata legge n. 625 del 1996 destina il gettito dell'aliquota del prodotto degli idrocarburi gassosi e liquidi **estratti in mare** (come quantificata nell'art. 19) alla regione adiacente al sottofondo del mare territoriale senza definire particolari condizioni in termini di utilizzo.

Ciononostante, in mancanza di limiti specifici, occorre comunque considerare il descritto contesto normativo di carattere generale in materia di contratti pubblici che, come già visto, fissa imprescindibili obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica nel settore dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (*supra*, § 3.2.4.).

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere nei termini di cui in motivazione in ordine alla richiesta del Sindaco del Comune di Gela.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio in data 8 e 21 aprile 2026.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Maria Rachele Anita Aronica

Depositato in Segreteria in data 27 aprile 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura